

FeNEAL-UIL

SCHEDA OPERATIVA PER LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PER L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.

Premessa

La legge n° 257 del 27 marzo 1992 modificata dalla legge 271/93 relativa alle norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto ha dettato anche le linee per l'ottenimento dei benefici pensionistici a fronte dell'esposizione che deve essere superiore a dieci anni e deve essere preventivamente riconosciuta, sulla base di una procedura ministeriale, dal competente ufficio dell'INAIL.

IL PRIMO PASSAGGIO va fatto dalle rappresentanze sindacali e di concerto con il patronato ITAL UIL e la FeNEAL UIL territoriali laddove esistano, nei confronti della direzione aziendale, la quale deve fornire tutti i dati tecnici che permettano di chiarire nei minimi particolari tutto sull'esistenza e sull'utilizzo dell'amianto e relativi riflessi su tutti i dipendenti.

IN SEGUITO va interessata la competente sede INAIL la quale in base alle notizie fornite procederà al riconoscimento dell'esposizione, sulla base di apposita domanda dei singoli lavoratori, i quali utilizzando un modulo di domanda che viene allegato, da presentare all'INAIL competente, chiedono il rilascio della prevista dichiarazione.

A tale fine bisogna allegare alla domanda il curriculum, una iniziativa utile al rilascio potrebbe essere l'intervento della Direzione provinciale del lavoro, l'attuale procedura ministeriale non prevede documentazione sostitutiva dei curricula rilasciati dai datori di lavoro, salvo nei casi di aziende cessate o fallite o irreperibili.

A questo punto la prativa è nelle mani dell'INAIL, il quale per prima cosa verifica ed accerta quanto sottoposto alla sua attenzione e assume tutte le notizie che ritiene necessarie. Per fare questo si rivolge all'azienda interessate e se necessario anche alla Direzione provinciale del lavoro – Sezione ispettiva ed allo SPESAL dell'ASL, avvalendosi delle strutture tecniche regionali (CONTARP) che forniscono un parere tecnico.

Fatto tutto quanto saprai se l'esito dovesse essere positivo in tutto o in parte, l'INAIL rilascerà la dichiarazione di accertata esposizione all'amianto ed il relativo periodo.

Se il periodo sarà superiore a dieci anni ci si potrà rivolgere alla sede INPS competente per ottenere i benefici pensionistici conseguenti.


Se l'esito fosse invece negativo, e l'INAIL non rilasciasse alcuna dichiarazione, non resterà che ricorrere al giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto, a meno che non si entri in possesso di nuova documentazione probatoria che induca l'INAIL a rivedere la propria decisione.

Per tutte le ulteriori informazioni indichiamo il sito INAIL: www.inail.it

1) Assicurazione


Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività lavorativa prestata presso aziende che non hanno corrisposto il premio supplementare asbestosi

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93).

 [Mod.A1](#) (.pdf 28,3 kb)


Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività lavorativa prestata presso aziende che hanno corrisposto il premio supplementare asbestosi

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93).


 [Mod.A2](#) (.pdf 28,4 kb)

Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali

(Art. 13, Comma 7, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93).


 [Mod.A3](#) (.pdf 26,1 kb)

Schema di curriculum

 [Mod.A4](#) (.pdf 20 kb)


Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività lavorativa prestata presso azienda cessata o fallita e con datore di lavoro irreperibile

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93).

 [Mod.A5](#) (.pdf 27 kb)


Schema di richiesta di riapertura della pratica di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93).

 [Mod.A6](#) (.pdf 27 kb)

Schema di richiesta di copia conforme all'originale del certificato di esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali

(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93).

 [Mod.A7](#) (.pdf 28 kb)